numero 940 cl

Bellinzona

0

7 marzo 2018

Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Simonetta Sommaruga
Consigliera federale
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Palazzo federale ovest
3003 Berna

anticipata per email: chemicals@fedpol.admin.ch

<u>Procedura di consultazione concernente la legge federale sui precursori di sostanze esplodenti (LPre)</u>

Signora Consigliera federale,

abbiamo ricevuto la vostra lettera dell'8 dicembre scorso in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

Ritenuto come il recente passato abbia dimostrato la fattibilità - e la volontà da parte di individui intenzionati a commettere azioni terroristiche - di produrre artigianalmente esplosivi a partire da prodotti di uso comune, facilmente reperibili in commercio, a fronte dell'attuale situazione relativa alla minaccia terroristica, considerato che in assenza di un'apposita regolamentazione in questo ambito la Svizzera risulterebbe essere l'unico Paese all'interno dell'Europa dove i precursori di sostanze esplodenti sarebbero accessibili senza restrizioni, condividiamo pienamente e senza riserve gli intenti che il Consiglio federale intende perseguire con il disegno di legge posto in consultazione. Cionondimeno, contrariamente a quanto riferito nel rapporto esplicativo, riteniamo che si sarebbe potuto procedere senza la creazione di un'apposita normativa. A mente nostra sarebbe sufficiente infatti integrare i nuovi disposti nella vigente Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim), apportando dove necessario puntuali modifiche.

Analogamente a quanto previsto dalla LPChim, anche la LPre introduce delle regole specifiche in funzione della tipologia di utilizzatore, differenziando tra utilizzatori privati e professionali. Sulla base delle esperienze sin qui acquisite dai nostri servizi in ambito LPChim, possiamo segnalare che, contrariamente a quanto descritto nel rapporto esplicativo (pag. 9), non sempre chi utilizza prodotti a scopi professionali è noto ai fornitori. In assenza di una regolamentazione chiara, che possa definire e che permetta di differenziare in maniera univoca gli utilizzatori privati da quelli professionali, anche nel caso della LPre è possibile prevedere delle notevoli difficoltà di applicazione.



Come indicato nel rapporto esplicativo, sulla base della LPChim, sono già oggi in vigore diverse limitazioni per la vendita ai privati di prodotti chimici (vedi anche art. 61-69 dell'Ordinanza sui prodotti chimici [OPChim]). Tali limitazioni si basano sulla classificazione di sostanze e miscele secondo il sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS). A nostro giudizio, sarebbe utile prevedere per gli obblighi di registrazione e di autorizzazione di acquisto all'interno della LPre delle soglie maggiormente armonizzate con la LPChim. A titolo di esempio, un prodotto contenente il 4% di acido nitrico risulterebbe da un lato assoggettato all'obbligo di registrazione secondo LPre e dall'altro legittimamente venduto al libero servizio secondo LPChim. Situazioni simili non vanno nella direzione di facilitare i rivenditori di prodotti chimici nell'applicazione di entrambe le leggi.

Per quanto riguarda la lista delle sostanze, segnaliamo che sarebbe auspicabile limitare in alcuni casi classi di prodotti chimici piuttosto che composti specifici. Per esempio, nel caso in cui venissero regolamentati tramite LPre esclusivamente i sali di sodio e potassio di clorati e perclorati, è prevedibile che dei malintenzionati facciano ricorso a sali altrettanto problematici con altri tipi di cationi. Si segnala inoltre come sia possibile aggirare in maniera relativamente semplice parte delle restrizioni proposte dalla LPre. Per esempio, soluzioni con perossido di idrogeno <12%, per le quali secondo il rapporto esplicativo non sono previste restrizioni alla vendita, possono essere concentrate a livello domestico senza difficoltà o attrezzature particolari. Indipendentemente dalle soluzioni che verranno adottate, i servizi cantonali per i prodotti chimici sono già presenti sul territorio per le verifiche di quanto previsto dalla LPChim e curano i contatti con gli operatori del settore. Per ottimizzare le attività di informazione e sensibilizzazione citate nel rapporto esplicativo, auspichiamo che i servizi cantonali per i prodotti chimici possano essere coinvolti in tali attività a fianco della Polizia cantonale.

Dopo questa esposizione di carattere generale ci preme qui di seguito esprimere qualche considerazione attinente ai puntuali articoli.

Art. 4 in relazione con gli artt. 5, 6 e 11

Non è chiaro cosa succeda quando il prodotto venga utilizzato in comunione all'interno di uno stesso nucleo familiare. Stante al tenore del progetto di legge unicamente il titolare dell'autorizzazione o la persona registrata può possedere e utilizzare lecitamente la sostanza in parola. Inoltre giusta l'art. 5 non sarà più possibile acquistare prodotti ai sensi della LPre per conto di una persona degente o impossibilitata a uscire per ragioni di disabilità, salute o età, di cui ci si prende cura. Poiché si tratta di prodotti di uso comune – in particolare per quanto attiene alle sostanze di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. b LPre - simili limitazioni appaiono eccessive e poco praticabili.

Art. 14

Riteniamo i nuovi obblighi e le nuove limitazioni introdotte dalla LPre non sufficientemente efficaci per rapporto al raggiungimento degli scopi che la stessa si prefigge. Se da un lato le misure di registrazione e autorizzazione d'acquisto miglioreranno la tracciabilità e il controllo dei precursori, non vengono disciplinati altri aspetti importanti, quali l'accessibilità dei luoghi di vendita o di stoccaggio. Secondo l'art. 14 LPre viene indicato come, a seguito di avvenimenti sospetti quali furti, sparizioni o transazioni sospette, sia possibile procedere con una segnalazione all'Ufficio federale di polizia (fedpol). A nostro giudizio e per rendere più efficace questa misura, soprattutto in caso di furto o sparizione, dovrebbe essere introdotto un obbligo di segnalazione sistematico.

Artt. 17 e 18

Giacché giusta l'art. 20 lett. a LPre l'autorità cantonale competente per il rilascio di autorizzazioni in virtù della Legge federali sulle armi (LArm) e della Legge sugli esplodenti (LEspl) sarà autorizzata ad accedere al sistema d'informazione tramite procedura di richiamo sarebbe opportuno riuscire a sfruttare le banche dati già esistenti oppure prevedere delle interconnessioni



tra banche dati, così da snellire le procedure di controllo e verifica nel contesto del rilascio e della gestione delle pratiche relative alle autorizzazioni.

Art. 23 cpv. 3 e 31

Il nuovo quadro giuridico avrà sicuramente un grande impatto sui Cantoni. Da un lato ad essi, già solo per questioni di maggiore presenza territoriale, verrà certamente affidata l'esecuzione di buona parte dei controlli; compito che comporterà un ulteriore onere per i servizi cantonali e che potrà pure implicare un aumento di personale adeguatamente formato. Dall'altro gli stessi dovranno ossequiare gli obblighi di assistenza e supporto alle autorità federali discendenti dalla procedura di diritto penale amministrativo.

A questo proposito preme evidenziare come in ragione del principio di gratuità in materia di assistenza giudiziaria tra le autorità di cui all'art. 30 DPA in relazione con gli art. 43-48 CPP, le attività ad esse connesse si rivelino assai onerose in termine di risorse cantonali senza che di regola venga riconosciuto ai Cantoni alcun indennizzo. La prassi ha inoltre evidenziato come spesso non siano neppure corrisposti i costi per i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza ad opera dei funzionari cantonali, come invece previsto dall'art. 47 cpv. 2 in relazione con l'art. 45 cpv. 2 CPP.

È ben evidente che le attività di controllo a carico dei servizi cantonali e i compiti d'inchiesta affidati alla Polizia cantonale non debbano essere trascurati e tenuti in debito conto dalle Autorità federali, che a nostro parere dovrebbero prevedere una sorta di sostegno finanziario.

Legge sugli esplosivi (LEspl)

Art. 14a

Si saluta positivamente la volontà di disciplinare in maniera chiara le condizioni di rifiuto di autorizzazioni e permessi in ambito di esplosivi. Va però precisato che, malgrado quanto proposto sia senz'altro un passo in avanti rispetto alla situazione attuale, sarebbe più utile e opportuno parificare i requisiti a quelli previsti all'art. 8 cpv. 2 della LArm. Infatti appare evidente come il potenziale di abuso in ambito di esplosivi sia, per quanto riguarda la pericolosità, assimilabile a quello in materia d'armi. Ciò permetterebbe inoltre in caso di necessità, a fronte di un rifiuto di cui all'art. 14a LEspl, di poter invocare in maniera analogica all'ampia giurisprudenza sviluppatasi in ambito di armi.

Prima di concludere ci permettiamo un appunto di carattere formale concernente i rinvii ad altri testi normativi all'interno della LPre. Si osserva infatti che in taluni casi ai rinvii a un'altra legge ne viene indicato anche la relativa abbreviazione in uso mentre in talaltri no. A titolo d'esempio citiamo l'art. 19 cpv. 1; l'art. 20 lett. a; l'art. 21 cpv. 1; l'art. 27 cpv. 4; l'art. 31; l'art. 32 cpv. 1. Per unità di forma i riferimenti andrebbero espressi tutti secondo i medesimi criteri.

Voglia gradire, gentile signora Consigliera federale, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch);
- Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo (dt-spas@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.